



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 Del 02-03-2023

Oggetto: DONAZIONE DI N. 6 ESSENZE ARBOREE - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di marzo, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 08:50, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	A
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
 Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventitre il giorno 2 del mese di marzo in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e a remoto ai sensi della Delibera di C.C. N.30 del 13.05.2022, alle ore 08:50 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono presenti oltre al Sindaco gli Assessori Sottanelli, D'Elpidio e Mazzocchetti. E' collegato da remoto l'Assessore Marcone.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo n. 7912 in data 17.02.2023, la Sig.ra Gabriella Parisiani, proponeva formale istanza di donazione di n. 6 essenze arboree appartenenti alla specie "Fraxinus excelsior", provenienti da vivaio certificato, da ubicare in Via Nazionale Adriatica n. 165-167 (lato est), n. 192 e 96 (lato ovest) e nel giardino della scuola elementare sita in Via Dei Campi ;

ATTESO che la proposta suddetta prevedeva inoltre il trasporto, la messa a dimora e l'asportazione di n. 2 residui di apparato radicale in Via Nazionale Adriatica n. 192 e 96 , a mezzo di Ditta specializzata;

PRESO ATTO che l'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle donazioni), del Libro II (Delle successioni) del Codice Civile;

RICHIAMATO in particolare l'art. 783, in base al quale:

- le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

RILEVATO che la donazione in oggetto può rientrare a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui al sopra citato articolo del Codice Civile;

RICHIAMATI altresì gli artt. 782 e 783 e 793 del Codice civile i quali dispongono che:

- la donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità, a meno che non di tratti di beni mobili di modico valore, da valutare anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
- La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi;

VISTI inoltre:

- l'art. 13 della L. n. 127/1997, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 192/2000, con cui si abrogano le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione governativa;
- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si esentano dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei Comuni;

RICONOSCIUTA la valenza della donazione sopra dettagliata, atteso che:

- gli alberi, le aree verdi e gli ecosistemi più in generale svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose per la salute pubblica e la qualità urbana;

- il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in relazione a:
 - valenza urbana e ambientale intesa come riqualificazione, valorizzazione e miglioramento del verde urbano;
 - contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze ambientali specifiche del territorio;
 - potenziale assorbimento di CO₂e riduzione dell'inquinamento atmosferico con conseguente miglioramento della qualità dell'aria e attenuazione dell'effetto "isola di calore", causato da un paesaggio sempre più urbanizzato e impermeabilizzato;
 - capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree verdi e alberate offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell'acqua piovana, e capacità di restituzione della risorsa idrica al terreno e alla falda;
 - capacità di protezione dai rumori. Secondo le stime riportate nel rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, "Noise in Europe 2014", quasi il 20% della popolazione dell'Unione europea è sottoposta a livelli di inquinamento acustico considerevoli inaccettabili, per lo più derivanti dal traffico, con gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente. Alberi e piante possono essere barriere fonoassorbenti naturali;

DATO ATTO che la finalità proposta rientra pienamente tra quelli che sono gli obiettivi dell'Amministrazione comunale di valorizzazione del territorio;

ACCERTATO altresì che l'accettazione della predetta donazione, senza comportare alcun onere per il bilancio comunale, arricchisce il patrimonio arboreo della città;

EVIDENZIATO che l'accettazione di detta donazione non determina in nessun modo impegni presenti o futuri del Comune nei confronti del donatore;

CONSIDERATO che ai beni da acquisire al patrimonio comunale, a titolo gratuito, va attribuito il reale valore commerciale dei beni al momento dell'acquisizione;

DATO ATTO che, dal valore obiettivo dei beni oggetto di donazione e dal rapporto tra lo stesso e la consistenza del patrimonio del donante, risulta che la donazione ha scarsa incidenza sulle condizioni economiche di costui, cosicché la donazione di cui all'oggetto va correttamente qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 783 del Codice civile;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile per il perfezionamento formale della descritta donazione non è necessario l'atto pubblico, bensì la consegna effettiva dei beni che ne costituiscono l'oggetto, consegna che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata non autenticata da stipularsi tra donante e donatario o con sottoscrizione della presente;

RITENUTO di esprimere sentita gratitudine e ringraziamento alla Sig.ra Gabriella Parisciani, per il nobile gesto di donazione alla Città delle predette essenze arboree;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m. e, in particolare, l'art. 48
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

per tutto quanto sopra,

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di DICHIARARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto che le stesse ne costituiscono la motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
2. di DARE ATTO della volontà della Sig.ra Gabriella Parisciani giusta nota pervenuta al protocollo n. 7912 in data 17.02.2023, di donare al Comune di Roseto degli Abruzzi n. 6 essenze arboree appartenenti alla specie "Fraxinus excelsior", provenienti da vivaio certificato, da ubicare in Via Nazionale Adriatica n. 165-167 (lato est), n. 192 e 96 (lato ovest) e nel giardino della scuola elementare sita in Via Dei Campi;
3. di ACCETTARE, per le motivazioni in premessa citate, la donazione di cui al punto 2 e di impegnarsi incondizionatamente e rispettare il modo ad essa apposto, ovvero collocare le essenze arboree in Via Nazionale Adriatica n. 165-167 (lato est), n. 192 e 96 (lato ovest) e nel giardino della scuola elementare sita in Via Dei;
4. di DARE ATTO che, dal valore obiettivo dei beni oggetto di donazione e dal rapporto tra lo stesso e la consistenza del patrimonio del donante, risulta che la donazione ha scarsa incidenza sulle condizioni economiche di costui, cosicché la donazione di cui all'oggetto va correttamente qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 783 del Codice civile;
5. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, per il perfezionamento formale della descritta donazione non è necessario l'atto pubblico, bensì la consegna effettiva dei beni che ne costituiscono l'oggetto, consegna che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata non autenticata da stipularsi tra donante e donatario;
6. di DARE ATTO che, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono qui integralmente riportate, il trasferimento del titolo di proprietà dei beni sopra indicati al Comune di Roseto degli Abruzzi prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;
7. di DEMANDARE il Settore II – Lavori Pubblici, nella persona del Geom. Guido Cianci in qualità di responsabile del procedimento, per qualsiasi altra attività necessaria ai fini della presente donazione;
8. di DARE ATTO altresì, che ai sensi della L. 383/2001, art. 13 comma 1 e 2, nonché della circolare esplicativa n. 91/2001, l'imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta;
9. di ISCRIVERE l'oggetto della donazione nell'inventario del Comune fra i beni mobili patrimoniali, con assegnazione al Settore II - Lavori Pubblici;
10. di SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione "Amministrazione trasparente";

11. di COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione dall'esito unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 02-03-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 06-03-2023

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE